

Allegato 3 – Documentazione relativa agli studi pregressi

1	Candidati provenienti da Ateneo italiano	2
1.1	Candidati provenienti da stessa classe.....	2
1.2	Candidati provenienti da altra classe	2
2	Candidati provenienti da Ateneo estero	2
3	Candidati con diploma finale di scuola secondaria superiore conseguito all'estero	3
4	Candidati che abbiano una carriera composita costituita da esami sostenuti in più corsi di studio e che abbiano ottenuto convalide (riconoscimenti)	3
5	Traduzioni e legalizzazioni (disposizioni comuni).....	4

1 Candidati provenienti da Ateneo italiano

1.1 Candidati provenienti da stessa classe

I candidati sono tenuti ad allegare:

- autocertificazione¹ debitamente firmata in forma autografa (di pugno) con piano di studio da cui risultino gli esami sostenuti per ciascun anno di corso, recante la votazione/giudizio conseguita e, nel caso di corsi di studio attivati ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004, i crediti formativi maturati e relativi settori scientifico-disciplinari (SSD). È necessario indicare esclusivamente gli esami regolarmente verbalizzati e non le prove parziali sostenute in corso d'anno.

Si invitano i candidati, onde evitare errori, a presentare l'autocertificazione stampata dal sito dell'Ateneo di provenienza purché contenga gli elementi richiesti; in alternativa, il candidato può utilizzare il modulo allegato (Allegato 2).

1.2 Candidati provenienti da altra classe

I candidati sono tenuti ad allegare:

- autocertificazione di cui al [punto 1.1](#);
- programmi degli esami sostenuti, conformi agli originali;
- dichiarazione di conformità agli originali dei programmi (Allegato 4).

Il candidato dovrà caricare un file pdf per ciascun programma. La mancata allegazione comporterà la non valutazione dell'esame a cui il programma si riferisce.

I candidati non sono tenuti ad allegare i programmi relativi ai SSD ricompresi tra le soglie qualitative di cui al punto 3.C del Bando.

2 Candidati provenienti da Ateneo estero

I candidati sono tenuti ad allegare:

- certificato ufficiale rilasciato dall'Università straniera di provenienza con piano di studio da cui risultino gli esami sostenuti per ciascun anno di corso, con indicazione degli anni di corso di iscrizione e, per ciascun esame, del numero dei crediti formativi ECTS (oppure, se l'Università non adotta i crediti ECTS, del numero delle ore di impegno). Saranno considerati soltanto gli esami che siano stati interamente superati; eventuali esami parziali non saranno considerati;
- programmi di studio ufficiali rilasciati dall'Università relativi a tutti gli esami sostenuti, autenticati dagli uffici competenti dell'Università di provenienza; il candidato dovrà caricare

¹ L'autocertificazione per essere tale deve recare la dicitura "avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole, ex art. 76, D.P.R. n. 445/2000, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75, D.P.R. n.445/2000." in mancanza la candidatura è nulla; stampe dei cosiddetti libretti online privi della suddetta dicitura non costituendo autocertificazione renderanno nulla la candidatura.

un file pdf per ciascun programma. La mancata allegazione comporterà la non valutazione dell'esame a cui il programma si riferisce;

- dichiarazione ufficiale rilasciata dall'Università relativa alle modalità di organizzazione del percorso formativo nel paese di provenienza, della lingua adottata nella didattica e della scala di valutazione utilizzata, con l'indicazione del punteggio minimo per la sufficienza e il massimo; se rilasciata da un Ateneo aderente al sistema ECTS, la dichiarazione dovrà altresì recare la scala dei voti ECTS adottata.

Tutti i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, devono essere tradotti con certificazione di conformità al testo straniero; tutti i documenti rilasciati all'estero devono essere legalizzati ([vedi punto 5](#)).

3 Candidati con diploma finale di scuola secondaria superiore conseguito all'estero

I candidati sono tenuti ad allegare:

- diploma finale di scuola secondaria superiore;
- dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o, in alternativa a tale dichiarazione, attestazione rilasciata da un centro [ENIC-NARIC](#) che contenga tutte le informazioni necessarie per valutare un titolo e di norma riportate nella dichiarazione di valore;
- se il diploma è stato conseguito al termine di un **periodo di scolarità inferiore ai dodici anni** e il candidato proviene da un Ateneo estero: il certificato degli esami sostenuti di cui al [punto 2](#) dovrà riportare l'esatta ripartizione degli esami per ciascun anno accademico (piano di studio). **In assenza di tale ripartizione, non sarà possibile scomputare dai cfu riconoscibili quelli necessari a colmare l'anno (o gli anni) di scolarità mancanti e la candidatura sarà rigettata.**

Tutti i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, devono essere tradotti con certificazione di conformità al testo straniero; tutti i documenti rilasciati all'estero devono essere legalizzati ([vedi punto 5](#)).

4 Candidati che abbiano una carriera composita costituita da esami sostenuti in più corsi di studio e che abbiano ottenuto convalide (riconoscimenti)

Questi candidati sono anche tenuti ad allegare copia conforme all'originale della **delibera del Corso di Studio** che si è pronunciato sulle convalide, che riporti puntualmente le corrispondenze tra esami convalidanti e convalidati. In mancanza saranno valutati soltanto gli esami sostenuti nell'ultimo corso di studio.

Qualora tale delibera sia stata rilasciata da un Corso di Studio di Ateneo italiano, i candidati devono anche allegare il modulo di cui all'Allegato 4 compilato nella sezione dedicata; qualora tale delibera sia stata rilasciata da un Corso di Studio di Ateneo straniero, i candidati devono allegare copia autenticata dall'Università di provenienza, legalizzata e tradotta ([vedi punto 5](#)).

5 Traduzioni e legalizzazioni (disposizioni comuni)

Tutti i documenti rilasciati all'estero devono essere **legalizzati** dalla rappresentanza diplomatica italiana competente.

A tutti i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve altresì essere allegata una **traduzione in lingua italiana munita di certificazione di conformità al testo straniero** eseguita dalla rappresentanza diplomatica italiana competente. Qualora il candidato si trovi già in Italia, la traduzione può essere eseguita presso un tribunale a cura di un traduttore ufficiale purché diverso dal diretto interessato (traduzione giurata).